



# COMUNE DI TREVISO

---

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,  
SPORT  
DEL 30/03/2016

OGGETTO: 2016LPVPSE01 Servizio di manutenzione monumentale dell'alberata delle mura cittadini: approvazione subappalto alla Aladino società Cooperativa Sociale

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 327 del 21.03.2016, a seguito di una procedura di cottimo fiduciario tramite R.D.O. sul M.E.P.A., il servizio di “manutenzione alberata monumentale mura cittadine”, è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. 163/2006 e ss.mm.ii. a **Nonsoloverde Società Cooperativa Sociale** con sede in via Orsera, 4 Lido (VE) per un importo complessivo di euro 48.681,29 Iva inclusa, (cod.2016LPVPSE01);
- l'importo contrattuale ammonta ad Euro 39.902,70 - IVA esclusa - (Euro 34.785,84 importo d'aggiudicazione per il servizio+ Euro 5.116,86 per abbattimenti o altro);
- con il medesimo provvedimento è stata impegnata la relativa spesa a favore dell'impresa aggiudicataria al capitolo 662015/55 fondi L.10/77;
- il contratto (CIG: Z7618D504C) con la Cooperativa Sociale Nonsoloverde è stato stipulato in data 24.03.2016 prot. n. 1138525 per l'importo di € 39.902,70 iva esclusa;
- gli interventi sono in corso;

Considerato che con e-mail in data 25.03.2016, acquisita agli atti con prot. n. 36864 del 30.03.2016, la Cooperativa Sociale NONSOLOVERDE ha chiesto di poter subappaltare alla ALADINO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in MIRANO - VENEZIA Via PARAURO n. 96/A C.F. n. n. 02935310272, l'esecuzione di parte dell'intervento e più specificatamente parte delle potature, per un importo di euro 11.000,00, oltre euro 250,00 per oneri di sicurezza (IVA esclusa);

Verificato che:

- la cooperativa sociale NONSOLOVERDE, in adempimento a quanto disposto dall' art. 118 del D.Lgs 163/2006 e ss.ms.is., ha espresso già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare le attività di cui sopra;
- l'appaltatore, con la sopracitata nota prot. n. 36864, ha provveduto a trasmettere la documentazione relativa alla richiesta di subappalto, in particolare:
  - originale del contratto di subappalto stipulato tra la ditta appaltatrice e la ditta subappaltatrice dal quale risulta che i prezzi praticati per le prestazioni affidate in subappalto sono rispettosi dell'art. 118, comma 4 del D.Lgs 163/2006;
  - dichiarazione del legale rappresentate della committente NONSOLOVERDE e della subappaltatrice ALADINO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE di non sussistenza di forme di collegamento o controllo nei confronti della ditta subappaltatrice ex art. 2359 cod. civ.;
  - dichiarazione che non ricorrono cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 né sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e coordinamento dell'appalto;
  - P.O.S. dell'impresa subappaltatrice ALADINO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
  - di attestazione dell'idoneità tecnico professionale della subappaltatrice ALADINO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ai sensi dell'art. 90 e dell'Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.;
  - di possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ex art. 26, co. 1, lett. a), punto 2 del D.LGS n. 81/2008;

Preso atto che:

- il subappaltatore è qualificato per l'intervento in oggetto, in particolare è in possesso dell'attestazione SOA in corso di validità per lavorazioni rientranti nella categoria OS24;

- agli atti degli uffici è conservato il DURC regolare della ALADINO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.;
- è agli atti dell'ufficio la certificazione di regolarità fiscale della ditta medesima ed il certificato del casellario giudiziale dei rappresentanti legali della ditta subappaltatrice;

Verificato che:

- nel contratto di subappalto è stata inserita la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari cosicché il subappaltatore ha dichiarato, a pena di nullità assoluta, di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;

Considerato che:

- ai sensi del comma 6 dell'art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le attività;
- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa Amministrazione prima dell'inizio degli interventi la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile assicurativi ed antinfortunistici;
- l'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente a questa Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

Visti:

- il D.Lgs 163/2006 ed in particolare gli artt. 38 e 118.
- l'art. 170 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010

Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento,

#### **DETERMINA**

1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, alla COOPERATIVA SOCIALE NONSOLOVERDE appaltatrice dell'intervento di " *manutenzione alberata monumentale mura cittadine*" (CIG: Z7618D504C) a subappaltare alla ALADINO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in MIRANO - VENEZIA Via PARAURO n. 96/A C.F. n. n. 02935310272, l'esecuzione di parte dell'intervento e più specificatamente potatura, per un importo di euro 11.000,00, oltre euro 250,00 per oneri di sicurezza (IVA esclusa);
2. di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. e dall'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010;
3. di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dell'esecuzione del servizio affinché provveda per quanto di competenza, nonché all'impresa interessata dal presente provvedimento, ai sensi della L. 241/90;
4. di precisare che i pagamenti corrispondenti alle attività realizzate in subappalto verranno effettuati in favore dell'impresa appaltatrice;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA